



ZEROCONFINI ONLUS

ASSOCIAZIONE CULTURALE UMANITARIA

Associazione Culturale Umanitaria **Zeroconfini ONLUS**
via Dell'Annunciata 27 - 20121 Milano Tel 0229060790 Fax 0229060794
mobile 331 3082175 CF 97475750150
www.zeroconfini.it - president.zeroconfini.milano@hotmail.it
presidenza@zeroconfini.it - acarrabs@libero.it



ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEROCONFINI ONLUS

STATUTO

Art.1 – Denominazione

Ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, è costituita un'Associazione denominata "ZEROCONFINI ONLUS" - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Milano, via Dell'Annunciata 27

Art. 3 – Durata

La durata dell'associazione è fissata al 31/12/2059 e potrà essere prorogata con delibera dall'Assemblea Plenaria dei Soci

Art. 4 – Finalità

L'Associazione è apartitica, senza finalità di lucro, garantisce le pari opportunità tra uomo e donna, assicura la tutela dei diritti inviolabili della persona ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, essa ha lo scopo di favorire e promuovere:

- la promozione della cultura, dell'arte e della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate socialmente.
- la beneficenza e gli aiuti umanitari anche a popoli esteri.

Essa ha come fine istituzionale la solidarietà e la cooperazione allo sviluppo umano nazionale ed internazionale e alla tutela dei diritti inviolabili della persona. A tal fine Zeroconfini ONLUS si propone di promuovere attività culturali ed artistiche finalizzate all'aiuto morale e spirituale delle persone disagiate nello specifico all'interno di strutture sanitarie, carcerarie, di ospitalità alle donne in stato di abbandono e alle case di riposo per anziani.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore della promozione della cultura e dell'arte a favore di soggetti disagiati, e degli aiuti umanitari mediante la beneficenza frutto di raccolte di fondi derivanti da donazioni di persone fisiche o giuridiche come previsto dall'art. 10 D.Lgs 460/1997.



In particolare, nell'ambito di questo settore, l'Associazione si propone di elaborare progetti a carattere pluriennale di cooperazione nazionale ed internazionale finalizzati al sostegno di soggetti svantaggiati che vivono al di sotto della soglia di povertà in paesi sottosviluppati.

Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio scopo sociale l'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti/associazioni per lo sviluppo d'iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

Potrà promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o internazionali o ad altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione d'iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare e potenziare le possibilità di realizzazione dello scopo sociale.

Dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza d'azione, progettazione ed operatività, nei confronti di organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione non ha finalità di lucro.

Art. 5 – Patrimonio Sociale e mezzi finanziari

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da :

- quote di iscrizione
- quote associative annuali di versamento dei Soci
- contributi, erogazione e liberalità versate dai Soci o da terzi
- introiti per manifestazioni e vendita di prodotti compatibili con gli scopi sociali
- donazioni, legati e lasciti

Per i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione l'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti, neanche in modo indiretto.

Art. 6 – Misura della quota associativa

La misura della quota associativa e delle quote annuali per ciascuna categoria di Soci e' stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Soci

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che siano nel pieno godimento dei diritti civili e politici e di ineccepibile condotta morale e professionale ed i soggetti collettivi che ne condividano gli scopi e le finalità.



I soggetti collettivi non possono perseguire finalità di lucro.

I Soci si distinguono in

- Soci Fondatori :
i Soci che hanno promosso e dato vita all'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo della stessa
- Soci Ordinari :
i Soci ammessi dietro richiesta e la cui ammissione venga approvata dal Consiglio Direttivo
- Soci Onorari :
coloro che vengono eletti tali per scelta dell'Assemblea a seguito di particolari meriti
- Soci Sostenitori :
coloro che abbiano giovato all'Associazione con la propria attività o con donazioni

Art. 8 – Ammissione dei Soci

L'ammissione di un nuovo Socio e' deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato.

La qualità di Socio si perde per esclusione, per recesso, per mancato versamento della quota associativa e per decesso.

L'esclusione e' deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che danneggi materialmente o moralmente l'Associazione.

Il recesso e' consentito a qualsiasi Socio ed in qualsiasi momento.

L'Associazione dovrà richiedere ad ogni socio l'autorizzazione al trattamento dei dati personali come previsto dalla Legge n. 675 del 31.12.2006 (Privacy).

Art. 9 – Diritti ed Obblighi dei Soci

Tutti i Soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività sociali e a ricevere le pubblicazioni edite dall'Associazione.

Ciascun Socio è tenuto a versare la quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

I Soci Fondatori ed i Soci Ordinari esercitano il diritto di voto, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti



maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 10 – Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea dei Soci
- 2) Il Consiglio Direttivo

Sono Cariche dell'Associazione:

- 1) Il Presidente
- 2) Il Vice Presidente
- 3) Il Segretario (Economo Tesoriere)

Art. 11 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria :

- l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione
- La nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo.

E' di competenza dell'Assemblea straordinaria :

- Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione
- Lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro il mese di aprile ed è convocata dal Consiglio Direttivo mediante mail, o fax o lettera da inviare ai Soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 12 – Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare :

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei Soci iscritti al libro Soci
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti i 2/3 di tutti i Soci iscritti al libro soci



Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

Art. 13 – Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente nomina fra i Soci un segretario.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente e da 3 membri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente, il Vice Presidente ed uno dei tre membri del Consiglio Direttivo sono scelti fra i Soci.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno due consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio può delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 5 anni e sono rieleggibili.

Art. 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del conto consuntivo.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.



Per ogni seduta del Consiglio viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 16 – Attribuzioni al Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo compete :

- 1) la gestione dell'Associazione
- 2) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi
- 3) il deliberare sull'ammissione dei Soci
- 4) la convocazione dell'Assemblea
- 5) la determinazione del valore delle quote associative per portarlo in approvazione dell'Assemblea
- 6) l'elaborazione dello schema consuntivo e della relazione di accompagnamento per portarlo in approvazione all'Assemblea
- 7) la nomina di eventuali comitati tecnico-scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche
- 8) il deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione

Art. 17 – Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
ha la firma sociale;
convoca il Consiglio Direttivo;
cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio;
esercita, nei casi di estrema urgenza, i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 18 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente.
Assiste lo stesso nello svolgimento delle sue funzioni;
provvede alla tenuta del Libro Soci e alla riscossione delle quote associative e di ogni altra entrata;
può firmare la corrispondenza che non impegni l'Associazione.

Art. 18 bis - il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal C.D. e può essere anche persona esterna all'Associazione cura l'amministrazione dei fondi e predisponde un resoconto annuale delle entrate e uscite.



Art. 19 – Esercizio Sociale

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, il conto consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'Esercizio Sociale.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.4.

Art. 20– Libri Sociali e Registri contabili

I Libri Sociali ed i Registri contabili essenziali sono :

- 1) il Libro dei Soci
- 2) il Libro dei verbali e delle delibere dell'Assemblea
- 3) il Libro dei verbali e delle delibere del Consiglio Direttivo
- 4) il Libro Giornale della contabilità sociale
- 5) il Libro degli inventari

Tali Libri, prima di essere posti in uso, devono essere regolarmente vidimati a cura del Presidente. In ipotesi di esercizio di attività commerciale, la contabilità verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Art. 21 – Revisione dello Statuto e scioglimento

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria.

Addivenendo in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea plenaria stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 22 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

Il Presidente

Antonetta Carrabs

I Soci:

Chiara Ines Gelmetti

Mara Antonella Casiraghi

Ivano Ottolini